

**Lavoro.** I chiarimenti dell'agenzia delle Entrate sulla detassazione completa della retribuzione per impiego notturno

# Bonus con effetto retroattivo

Il lavoratore può presentare la dichiarazione integrativa per gli anni interessati

**Enzo De Fusco**

L'accordo di Pomigliano D'Arco chiama il chiarimento. Con la risoluzione 83/2010 (si veda Il Sole 24 Ore del 18 agosto) l'agenzia delle Entrate completa il quadro dei chiarimenti sulla norma che prevede la detassazione del 10% dei premi di risultato e delle somme riconosciute a titolo di efficienza organizzativa (articolo 2 del decreto legge 93/08).

Più in particolare, il chiarimento arriva sulla scia dell'accordo aziendale sottoscritto dalla Fiat con le organizzazioni sindacali per la gestione dello stabilimento campano in cui è presente una specifica regolamentazione dei 18 turni di lavoro settimanale (parte dei quali sono svolti durante il periodo notturno).

## Il principio

La risoluzione dell'Agenzia stabilisce il principio che la retribuzione per il lavoro notturno deve essere detassata nell'intera misura: vale a dire, sia la quota di retribuzione "ordinaria" sia la relativa maggiorazione previ-

sta dai Ccnl. Al riguardo non ci sono deroghe; ne consegue che il beneficio spetta a tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro qualifica e dalla frequenza con cui lavorano di notte.

L'ulteriore novità della risoluzione è che i lavoratori possono recuperare il beneficio anche con effetto retroattivo a partire da quando è entrata in vigore la norma agevolata (luglio 2008). È necessario presentare le dichiarazioni integrative per gli anni interessati o mediante la richiesta di rimborso (si vedano le tappe del percorso, qui a destra). Il recupero, tuttavia, non riguarda solo il lavoro notturno ma qualsiasi altra componente di reddito agevolato che per qualsiasi motivo non ha beneficiato dell'agevolazione fiscale.

## I redditi agevolati

Riepilogando, quindi, le componenti oggetto di agevolazione è possibile distinguere tre categorie di reddito. La prima è rappresentata dalle somme ordinarie. Si intendono quelle che vengono corrisposte a fronte di una prestazione resa per le ore normali di lavoro fissate

dalla contrattazione collettiva (normalmente 40 ore settimanali). Può essere detassata, come detto, la quota di retribuzione riferita alla prestazione notturna e la relativa maggiorazione. Ma anche eventuali maggiorazioni, previste dal contratto, per i lavoratori impiegati "normalmente" in sistemi di turnazione, reperibilità o in cicli con-

tinui di lavoro, indennità di funzione eccetera. Spetta il beneficio anche per somme corrisposte in giornate festive oppure per maggiorazioni corrisposte a lavoratori che aderiscono a sistemi di flessibilità (ad esempio, multi periodale).

La seconda categoria è rappresentata da straordinari e superminimi. Per le prestazioni rese in misura superiore all'ordinario, le somme - in via generale - non possono essere detassate. In deroga a questo principio, è possibile applicare il beneficio solo ai lavoratori con elevati inquadramenti contrattuali che, non essendo soggetti alla disciplina dell'orario di lavoro per espressa previsione dei Ccnl, beneficiano

di somme a titolo di straordinario o superminimo concesse a titolo unilaterale o a seguito di accordi aziendali. In questo caso è fondamentale che ci sia una prova scritta che il riconoscimento è stato concesso in funzione del maggior impegno richiesto dal ruolo.

In mancanza di tale attestazione si ritiene che le somme siano acquisite nel patrimonio del lavoratore e, in base alla circolare 49/08, devono essere tassate ordinariamente.

La terza categoria è infine quella delle somme premianti. Ogni premio legato al rendimento del lavoratore può essere agevolato anche se se tratta di somme erogate una tantum. Non è necessario che il rendimento sia economicamente positivo per l'azienda (che può essere anche in perdita). In questa ottica, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale anche le somme corrisposte per monetizzare permessi non fruiti dai lavoratori in anni precedenti, o le ferie purché non rientranti tra quelle su cui sussiste il divieto di monetizzazione.


© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Il percorso del dipendente per recuperare l'agevolazione



**1**  
 ANALIZZA LE BUSTE PAGA DEL 2008 E 2009  
 E VERIFICA LA PRESENZA  
 DI RETRIBUZIONE CORRISPOSTA  
 PER LAVORO NOTTURNO  
 (RETRIBUZIONE + MAGGIORAZIONE)



**2**  
 CALCOLA L'IMPORTO  
 DELLA RETRIBUZIONE  
 AGEVOLATA DISTINTA  
 PER CIASCUN ANNO



**4**  
 COMPILA IL MODELLO UNICO  
 2009 o 730/2009  
 PER RECUPERARE  
 L'AGEVOLAZIONE SPETTANTE  
 PER L'ANNO 2008



**3**  
 SE DALLE BUSTE PAGA  
 NON EMERGE  
 LA DISTINZIONE  
 DELLA RETRIBUZIONE  
 FA RICHIESTA  
 AL PROPRIO DATORE DI LAVORO  
 DI CONOSCERE L'AMMONTARE  
 CORRISPOSTO A QUESTO TITOLO



**5**  
 COMPILA IL MODELLO UNICO  
 2010 o 730/2010  
 PER RECUPERARE  
 L'AGEVOLAZIONE SPETTANTE  
 PER IL 2009



**6**  
 PUÒ UTILIZZARE I CREDITI  
 IN COMPENSAZIONE  
 CON I PRIMI PAGAMENTI DOVUTI



**7**  
 IN ALTERNATIVA AI PUNTI 4 E 5  
 PRESENTA UN'ISTANZA DI RIMBORSO  
 ALLA SEDE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
 COMPETENTE



### Gli approfondimenti

#### IL MANUALE



**Manuale di diritto del lavoro 2010**  
 Giampiero Falasca,  
 Gruppo 24  
 Ore, pag. 608,  
 34 euro

#### SUI CONTRATTI



**Punto Lavoro 1/2010 - Prontuario contratti**  
 Gruppo 24  
 Ore, pag. 680,  
 19 euro

## IL BENEFICIO ALLARGA IL RAGGIO



### SOLO PER IL 2010

#### I tempi

» La detassazione dei premi di risultato disciplinata dal decreto legge 93/08 (articolo 2) scade il 31 dicembre di quest'anno. Va infatti ricordato che dal 2011 entra in vigore il contratto di produttività, che è stato disciplinato dalla manovra d'estate

#### Premio esteso

» Le somme che vengono corrisposte al lavoratore a titolo di premi di risultato, superminimi e altre somme agevolate, sono detassate nella misura del 10% del loro intero ammontare anche se questi importi sono corrisposti su iniziativa del datore di lavoro



### LA PROCEDURA

#### La prova

» Per godere del beneficio della detassazione sulle somme concesse a titolo di straordinario forfettizzato o superminimi è opportuno che il datore di lavoro abbia concesso queste somme attraverso un atto scritto. Dal documento deve emergere l'obiettivo di incentivare il lavoratore a una maggiore produttività

#### Indennità di funzione

» Può essere agevolata anche l'indennità di funzione prevista dal Ccnl o riconosciuta dal datore di lavoro